



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 229/2026

Nel giudizio di pensione iscritto al n. **69496**, depositato il 15 marzo 2024, promosso da:

G. M. A., C.F.: OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Arnaldo Faro e dall'avv. Gianfranca Simona Catalano per procura allegata al ricorso, nel cui studio sito in Agrigento nella via Mazzini, n. 135 è elettivamente domiciliata

Contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in persona del Direttore pro-tempore, C.F. 80043760828, dott.ssa Manuela Dagnino, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari: dott.ssa Piera Valeria Civiletti, dott.ssa Mariangela Scorsone, dott.ssa Claudia Seccia e dott. Michele Faraci, elettivamente domiciliato presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato, con sede in Palermo, Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2, 90133 Palermo;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 20 luglio 2026, come da

verbale di udienza;

FATTO

I)- Nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente G. M. Adelaide, ha premesso che:

a)- in data 23/11/2020 presentava istanza debitamente documentata, volta ad ottenere la pensione di reversibilità (Tab. G) quale orfana di G. G., già titolare di pensione di guerra di ottava categoria, deceduto il 03/12/1996, pensione in seguito attribuita alla vedova (madre dell'odierna ricorrente), deceduta a sua volta il 09/04/2012;

b)- in data 10/03/2021 la ricorrente veniva sottoposta a visita medico collegiale della Commissione Medica di Verifica, che emetteva giudizio nei confronti della ricorrente *"non inabile a qualsiasi proficuo lavoro"*.

c)- il giudizio della summenzionata Commissione è errato, poiché la ricorrente risulta essere affetta da esiti di pregressa isteroannessectomia bilaterale, turbe dell'umore, poliartralgie, in soggetto obeso, con limitate antiflessione del tronco sul bacino, grave deficit della deambulazione, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, cervico uncoartrosi ed artrosi intera pofisaria, coxartrosi bilaterale con sclerosi delle limitanti articolari, rotule in iperflessione lateralizzate, artropatia scapolo omerale ed acromion clavicolare con sclerosi delle limitanti articolari, alluce valgo bilaterale, artropatia medio tarsica ed interfalangea bilaterale, insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Tali patologie comportano l'inabilità al lavoro.

Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

“ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto di godere della pensione di reversibilità in morte del defunto genitore G., sin dalla data di presentazione della domanda; condannare il resistente a voler corrispondere alla ricorrente i ratei di pensione maturata dalla data di presentazione della domanda fino all’effettivo soddisfo, con interessi come per legge condannare il resistente alle spese e compensi di difesa con liquidazione a carico dell’erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.

II)- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi mediante la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, ha contestato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità e ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.

III)- Con l’ordinanza n. 144 del 2024 il Giudice ha incaricato il Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa di verificare la situazione di inabilità della ricorrente e la sua presenza alla data di decesso del padre. Con ordinanza n. 31 del 2025 il Giudice ha disposto il deposito di una relazione integrativa. Il CML ha depositato le relazioni.

IV)- All’udienza del 20 luglio 2026, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Le domande della ricorrente G. M. A. non possono essere accolte.

I)- Va premesso che la ricorrente ha introdotto il presente giudizio, al

fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico di reversibilità in qualità di orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Sul tema delle pensioni di reversibilità, occorre innanzitutto tener conto dell'art. 82 del D.P.R. 1092/1973, che stabilisce che *“la pensione (di reversibilità) spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro ... conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; il successivo articolo 86, nei primi due commi, chiarisce in quali situazioni gli orfani possano essere considerati a carico del pensionato e nullatenenti.

Inoltre, deve farsi riferimento all'art.1, comma 41, della legge 335/1995, che dispone che: *“la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”*, regolando il regime delle aliquote di pensione spettanti ai superstiti e quello della cumulabilità con i redditi dei destinatari del trattamento.

Va poi considerato l'art. 8 della legge n. 222/1984, contenente la *“definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali”*, da cui derivano, secondo un orientamento più rigoroso, i caratteri dell'inabilità meritevole di essere ristorata con il trattamento di reversibilità, considerandosi inabili *“le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

Con riguardo, infine, alle pensioni di guerra, quale era quella di cui

fruiva il defunto padre dell'odierna ricorrente, va rammentato l'art. 45 del DPR n. 915 del 1978, articolo rubricato *"diritto a pensione dei figli maggiorenni"*, che prevede che: *"Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 44, anche i figli maggiorenni che siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 70. Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui ai primi tre commi dell'art. 12. L'inabilità è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età"*

II)- Ciò premesso, alla luce delle coordinate normative sopra tracciate, il Giudice osserva che le domande della ricorrente, finalizzate al riconoscimento della pensione di orfano maggiorenne inabile, vanno respinte.

Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa, il cui parere risulta ampiamente motivato, coerente, logicamente ineccepibile e fondato su un rigoroso supporto medico-scientifico.

Invero, con l'ordinanza n. 144 del 2024 il Giudice ha chiesto al CML di riferire se le patologie sofferte dalla ricorrente (come specificate nel ricorso e risultanti dalla documentazione allegata allo stesso) siano di gravità tale da rendere la stessa inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 335/95 e, in caso di risposta affermativa, di indicare se detta inabilità a qualsiasi proficuo lavoro era presente alla data della morte del padre, G. G., avvenuta il giorno 3 dicembre 1996.

Con successiva ordinanza n. 31 del 2025 il Giudice, viste le

osservazioni critiche della parte ricorrente, ha chiesto al CML di depositare una relazione integrativa per chiarire: 1)- quali attività lavorative e con quali modalità potevano essere svolte dalla ricorrente, malgrado le patologie già sofferte, alla data della morte del padre, G. G., avvenuta il giorno 3 dicembre 1996; 2)- se dette attività per le modalità di espletamento, dal punto di vista medico-legale, potevano costituire un proficuo lavoro.

Nella prima relazione depositata il 26 settembre 2025 il CML ha innanzitutto rilevato che la ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie: obesità di II grado; poliartrosi diffusa con scoliosi del rachide, discopatie vertebrali, alluce valgo bilaterale e valgismo bilaterale delle ginocchia; osteoporosi; sindrome del tunnel carpale bilaterale, maggiore a destra; depressione endoreattiva medio-grave in parziale compenso farmacologico; marcato linfedema degli arti inferiori con insufficienza venosa; esiti di laparo-isterectomia totale con ovaro-salpingectomia bilaterale; ipertensione arteriosa.

Il CML ha dunque evidenziato che la ricorrente ha una condizione clinica marcatamente invalidante, sia dal punto di vista anatomico-funzionale, sia dal punto di vista psichico, che determina una notevole difficoltà ad espletare gli atti propri dell'età.

Ciò nondimeno, il CML ha sottolineato che, alla data del decesso del padre (03.12.1996), la ricorrente non fosse nelle condizioni di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Tale valutazione è stata espressa dal CML sulla base della documentazione agli atti e anche alla luce del fatto che la ricorrente nel verbale della Commissione Medica per

l'invalidità civile del 02.10.2002 fu riconosciuta invalida solamente al 40% per *“Obesità complicata da artrosi e discopatia L5-S1 con sciatalgia sinistra”*. Su tale valutazione si sono soffermate le osservazioni critiche della difesa della ricorrente, che ha invece sostenuto che l'inabilità al lavoro della sig.ra G. fosse già presente al momento della morte del padre nel 1996.

Il CML ha innanzitutto contestato gli esiti della relazione a firma del dott. Leonardo Giordano, datata 21 maggio 2025, prodotta da parte ricorrente in sede di osservazioni critiche, circa l'esistenza della patologia psichiatrica nel 1996.

Il CML ha rilevato che dalla relazione del dott. Giordano emerge che la ricorrente *“... è seguita dallo scrivente in regime di attività libero professionale intramuraria. Già in terapia presso il CSM di Agrigento per depressione endoreattiva moderata-grave, nel corso degli anni ha sempre praticato terapia con Escitalopram ...”*. Il Dott. Giordano, dunque, ha seguito la ricorrente negli ultimi anni, poiché prima era curata dal Centro di Salute Mentale di Agrigento. Dall'anamnesi in sede di operazioni peritali dinanzi al CML e dal colloquio con la ricorrente - così come ribadito dal CML- è emerso che la depressione reattiva insorse a seguito dell'incidente automobilistico del fratello avvenuto nel 2012. Ciò trova conferma nelle certificazioni, presenti gli atti, dello psichiatra del Centro di Salute Mentale di Agrigento, dott. Randisi, a partire dal 02.10.2012 (depressione endoreattiva di grado medio-grave, con severa resistenza alle terapie farmacologiche), del 29.01.2013, dell'11.09.2014 e del 07.05.2015. Nessuna certificazione

specialistica psichiatrica è presente, agli atti, di epoca antecedente al 2012.

Con riguardo alle altre patologie, il CML ha messo in evidenza che l'unico dato certo nella storia clinica della ricorrente è rappresentato dalla documentazione, riguardante il verbale della Commissione Medica dell'invalidità civile, relativo alla seduta del 02.10.2002, che pone la diagnosi di: *"Obesità complicata da artrosi e discopatia L5-S1 con sciatalgia sn"* e con il riconoscimento dell'invalidità al 40%. Nel suddetto verbale, alla voce "anamnesi" si ricava: *"già invalida al 35% dal 1997 per discopatia L5-S1, spondilosi e scoliosi dorso-lombare. PAO 120/80; altezza cm 158; peso Kg 90"*.

Secondo il CML, la condizione clinica di obesità con complicanze artrosiche e discopatia lombare non può determinare, per tipologia di infermità e per gravità delle stesse, un'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Il Giudice, peraltro, con l'ordinanza n. 31 del 2025 ha disposto un supplemento istruttorio per chiarire: *"1)- quali attività lavorative e con quali modalità potevano essere svolte dalla ricorrente, malgrado le patologie già sofferte, alla data della morte del padre avvenuta il giorno 3 dicembre 1996; 2)- se dette attività per le modalità di espletamento, dal punto di vista medico-legale, potevano costituire un proficuo lavoro"*.

Il CML ha dunque depositato una prima relazione il 24 dicembre 2025 e un'ulteriore relazione conclusiva il 2 marzo 2026.

Il Collegio medico ha ribadito che la summenzionata relazione del dott. Giordano non può fornire alcuna informazione sulla patologia

psichiatrica nel 1996, non essendovi peraltro certificazioni su dette infermità in tale anno. Quanto poi all'invalidità civile della ricorrente, il CML ha sottolineato che l'unico documento, presente agli atti e risalente alla morte del padre è il certificato medico della dott.ssa Vincenza Bruno, per l'invalidità civile, datato 24.12.1996, con diagnosi di: *"Spondiloartrosi C5-C6-C7, scoliosi del rachide dorsale, spondiloartrosi del tratto lombare del rachide, discopatia L5-S1, artrosi scapolo omerale, spondilopatia"*. Un altro documento presente agli atti, successivo di qualche anno rispetto al 1996, è il verbale d'invalidità civile, già sopra menzionato, datato 02.10.2002, con diagnosi di: *"Obesità complicata da artrosi e discopatia L5-S1, con sciatalgia sn"* e con il riconoscimento dell'invalidità al 40%. Il CML ha ribadito che alla voce "anamnesi" di tale verbale emerge che la ricorrente era già invalida al 35% dal 1997 per discopatia L5-S1, spondilosi e scoliosi dorso-lombare.

Il CML ha dunque concluso nel senso che alla data della morte del padre (03.12.1996), la ricorrente soffriva di: *"Spondiloartrosi C5-C6-C7, scoliosi del rachide dorsale, spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1 e artrosi scapolo omerale"*, molto probabilmente la stessa era anche in sovrappeso. Malgrado tali patologie, ad avviso del CML, la ricorrente, alla data della morte del padre, avrebbe potuto effettuare un lavoro sedentario d'ufficio (portineria, accettazione, centralino, accoglienza, cassiera etc.).

Tanto premesso, il Giudice osserva che la ricorrente nel 1996 era affetta da *"Spondiloartrosi C5-C6-C7, scoliosi del rachide dorsale, spondiloartrosi lombare con discopatia L5-S1 e artrosi scapolo omerale"*. Tali

infermità, tuttavia, -come spiegato dal CML- alla data del decesso del padre non escludevano una residua e adeguata capacità lavorativa per attività sedentarie non particolarmente impegnative, posto che, comunque, la depressione risulta certificata soltanto nel 2012, sicché non può risalire al 1996.

La parte ricorrente, peraltro, non ha fornito elementi documentali o certificazioni idonee per pervenire a una diversa valutazione e a una differente ricostruzione del quadro patologico, della sua storia e della sua incidenza sulla capacità lavorativa nel 1996.

In conclusione, il ricorso va respinto per mancanza dell'inabilità al lavoro al momento della morte del padre.

In ragione della complessità delle questioni medico-legali affrontate, si ravvisano giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio. Si dispone come da separato decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato presentata dal difensore della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa integralmente le spese di lite;

-dispone come in separato decreto sull'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato presentata dall'avv. Arnaldo Faro, procuratore della ricorrente;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità della ricorrente e dei suoi prossimi congiunti in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 20 luglio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della ricorrente e dei suoi prossimi congiunti.

Palermo, 20 luglio 2026

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 2 settembre 2026

Pubblicata il 2 settembre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione

del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati

identificativi di **G. M. A.**, C.F.: OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 2 settembre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Giustina Traina

(firmato digitalmente)